

Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — B Antonio Basile 1952 e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

(Causa T-134/09)

(2009/C 141/100)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrenti: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italia), I Marchi Italiani Srl (Napoli, Italia) (rappresentante: G. Militerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Osra SA (Rovereta, Italia)

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione emessa dalla seconda Commissione di ricorso in data 09.01.2009, notificata alle parti attualmente ricorrenti in data 30.01.2009, nel procedimento R 1436/2007-2, tra Antonio Basile, operante come ditta individuale "B Antonio Basile 1952" contro Osra S.A., che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l'atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio "B Antonio Basile 1952", a seguito del ricorso proposto dalla Osra S.A.
- Dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio "B Antonio Basile 1952" dalla data di presentazione della domanda e/o registrazione di detto marchio.
- Condannare l'UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente la dicitura "B. Antonio Basile 1952" (domanda di marchio comunitario n. 1 462 555) per prodotti nelle classi 14, 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: I ricorrenti.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Osra S.p.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio verbale "BASILE" (marchio italiano n. 287 030, e internazionale n. R 413 396 B), per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione della nullità parziale del marchio in questione in relazione ai prodotti della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: I motivi dedotti nella presente causa sono quelli fatti valere nella causa T-133/09.

Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Nexans France e Nexans/Commissione

(Causa T-135/09)

(2009/C 141/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS e Nexans SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Powell, solicitor e J.-P. Tran Thiet, avvocato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione 9 gennaio 2009 — caso COMP/39610 — Surge;
- dichiarare illegittima la decisione della Commissione di rimuovere quattro DVD-ROM e una copia dell'intero disco rigido del computer portatile di un dipendente della Nexans France, per una disamina presso i suoi uffici di Bruxelles ad una data successiva;
- annullare la decisione della Commissione di interrogare un dipendente della Nexans France il 30 gennaio 2009;
- condannare la Commissione a restituire alla Nexans France tutti i documenti o atti probatori che abbia ottenuto ai sensi della decisione annullata, compresi, senza limitazioni: (a) documenti estranei all'esatta gamma dei prodotti di cui all'ispezione a sorpresa; (b) documenti relativi a progetti sui cavi elettrici localizzati al di fuori del SEE; (c) documenti indebitamente acquisiti dal disco rigido e dai DVD-ROM; e (d) dichiarazioni rilasciate o fondate su interrogatori ai dipendenti della Nexans France;
- ordinare alla Commissione di non avvalersi, ai fini del procedimento per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, di ogni documento o atto probatorio che possa aver acquisito in forza delle decisioni annullate;
- ordinare alla Commissione di non trasmettere detti documenti o atti probatori (oppure informazioni da questi derivate o su essi fondate) ad autorità per la concorrenza di altri paesi;
- condannare la Commissione alle spese;
- adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie in esame, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 9 gennaio 2009, C(2009) 92/1, con cui si è ordinato alla Nexans SA e a tutte le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate, compresa la Nexans France SAS, di sottoporsi a un accertamento ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio 1/2003 (!) (caso COMP/39610-Surge) nonché delle modalità con cui detto accertamento è stato effettuato.

A sostegno delle loro istanze, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola i loro diritti fondamentali, inclusi i diritti della difesa, il diritto a un equo processo, il diritto a non autoincriminarsi, la presunzione di innocenza e il diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, esse affermano che la Commissione, nel dar attuazione alla decisione impugnata, ha ecceduto l'ambito dell'accertamento.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)

Ricorso proposto il 7 aprile 2009 — Commissione/Galor

(Causa T-136/09)

(2009/C 141/102)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, F. Mirza, agenti, assistiti da B. Katan e M. van der Woude, avvocati)

Convenuto: Benjamin Galor (Jupiter, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- Condannare il sig. Galor a versare alla Comunità la somma di EUR 205 611, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 6.119 del codice civile olandese, a decorrere dal 1° marzo 2003 e fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l'integrale pagamento;
- condannare il sig. Galor a versare alla Comunità gli interessi legali ai sensi dell'art. 6.119 del codice civile olandese, calcolati sulla somma di EUR 9 231,25 a decorrere dal 2 settembre 2003 (o, in subordine, dal 10 marzo 2007) e fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l'integrale pagamento;
- condannare il sig. Galor alle spese del presente procedimento, provvisoriamente stimate in EUR 17 900, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 6.119 del codice civile olandese decorrenti dalla pronuncia della sentenza fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l'integrale pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il 23 dicembre 1997 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con il prof. Benjamin Galor e tre società un contratto IN/004/97 per l'implementazione del progetto «Self-Upgrading of Old-Design Gas Turbines in Land & Marine Industries by Energy-Saving Clean Jet-Engine Technologies» nell'ambito delle attività comunitarie nel settore dell'energia non nucleare (¹). In forza di tale contratto, la Commissione ha corrisposto un anticipo sul suo contributo al progetto dei contraenti. La somma è stata ricevuta dal responsabile del progetto, il prof. Benjamin Galor.

Per ragioni legate alle difficoltà riscontrate dai contraenti nel trovare un socio per tale progetto e poiché non era stato fatto alcun progresso nell'implementazione del progetto, la Commissione ha deciso di risolvere il contratto. Nella sua lettera ai contraenti, la Commissione ha specificato che il contributo della Comunità poteva essere pagato (o trattenuto dai contraenti)

soltanto nella misura in cui risultasse correlato al progetto e giustificato mediante una relazione tecnica e finanziaria finale.

La relazione finale presentata dai contraenti non è stata approvata dalla Commissione, la quale ha avviato la procedura di recupero dell'importo anticipato.

Nel proprio ricorso, la Commissione afferma che il convenuto non ha restituito l'importo ricevuto, ma che, invece, ha chiesto alla Commissione di corrispondergli il contributo previsto nel contratto, previa deduzione dell'importo anticipato. Il convenuto, inoltre, ha esperito un'azione legale dinanzi ai giudici olandesi per il recupero di tale somma. La commissione ha contestato la competenza dei giudici olandesi, fondandosi sulla circostanza che la clausola relativa alla giurisdizione contenuta nel contratto designava il Tribunale di primo grado come giudice competente a statuire su tutte le controversie che sarebbero potute insorgere tra le parti contraenti.

Nel proprio ricorso, la Commissione chiede la restituzione dell'importo anticipato. La Commissione sostiene che aveva il diritto di risolvere il contratto, in attuazione delle clausole contrattuali, non avendo il convenuto adempiuto alle obbligazioni che il contratto aveva fatto sorgere in capo ad esso, poiché, tra l'altro: si era riscontrato un grave ritardo nell'avvio del progetto e non era stato fatto alcun progresso nella sua implementazione, il convenuto non era stato in grado di adottare gli strumenti tecnici necessari ai fini della ricerca per la quale era stato corrisposto il contributo e le relazioni tecniche e finanziarie non soddisfacevano i requisiti previsti nel contratto.

Per tali ragioni, la Commissione sostiene di avere diritto a chiedere la restituzione dell'anticipo di cui trattasi.

(¹) Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU 1994, L 334, pag. 87).

Ricorso proposto l'8 aprile 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-139/09)

(2009/C 141/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C (2009) 2003 def., relativa ai piani di campagna nel settore ortofrutticolo attuati dalla Francia, nella parte in cui è diretta contro quelle tra le azioni realizzate nell'ambito dei piani di campagna che sono state finanziate mediante le quote professionali;
- in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga che tale domanda di annullamento parziale non sia ricevibile, annullare in toto la decisione C (2009) 2003 def.;
- condannare la Commissione alle spese.